



Rivista N°: 2/2018
DATA PUBBLICAZIONE: 13/05/2018

AUTORE: Mario Fiorillo *

FRA STATO E MERCATO: SPUNTI IN TEMA DI COSTITUZIONE ECONOMICA, COSTITUZIONE CULTURALE E CITTADINANZA

Sommario: 1. Il quadro costituzionale. Cultura ed economia in una democrazia pluralista - 2. Il regime giuridico. La valorizzazione dei beni culturali fra Stato, privati e mercato - 3. La prassi. Un bilancio sul passato, e qualche indicazione per il futuro - 4. Gli scenari. Diritti culturali e cittadinanza, nell'era del pareggio di bilancio

1. Il quadro costituzionale. Cultura ed economia in una democrazia pluralista

Le costituzioni occidentali nate nel secondo dopoguerra del secolo scorso modellano un paradigma democratico, che vive della composizione dei molteplici interessi – sociali, economici, politici - che attraversano la società. I costituenti del tempo ravvisavano nella comunità uscita dal conflitto mondiale una società attraversata da profonde spaccature, conflitti e disuguaglianze. E pertanto prefiguravano un modello politico nuovo fondato, da un canto, sulla pacifica coesistenza degli interessi, conseguita attraverso l'individuazione di una dimensione giurisdizionale destinata al componimento delle diverse posizioni in gioco; e dall'altro, su un processo di lungo periodo di integrazione/mediazione fra soggetti politici, gruppi sociali, enti territoriali, nonché attori economici, che impegnava tutto lo Stato comunità nel suo complesso. È il paradigma della democrazia costituzionale o pluralista, che rifiuta ogni unità precostituita composta da soggetti politici "totali", che traducono l'antagonismo politico in <<inimicizia assoluta>> [C. Schmitt C., 1932, pp.111 ss.]; mentre si impegna ad assicurare il progresso civile e sociale di *tutta* la cittadinanza, sul fondamento di principi di etica universale, come i diritti inviolabili e l'uguaglianza, contro il ritorno di ogni totalitarismo.

È questo, esattamente, il modello fatto proprio dall'Assemblea Costituente italiana, attraverso la ricerca del consenso collettivo intorno a un nuovo quadro di valori ricostruito attraverso negoziazioni, accordi e mediazioni, tesi a ricucire gli strappi alla coesione sociale

* Ordinario di Istituzioni di Diritto pubblico nell'Università di Teramo.

prodotti da dittatura e guerra civile, quella che Costantino Mortati definiva efficacemente la «fase incandescente del *bellum omnium contra omnes*» [Mortati C., 1945, p. 243]. Scopo finale di questo nuovo quadro di valori emersi nel processo costituente è la costruzione di una società politica *altra*, la cui unità è costituita ricomponendo le molteplici linee di frattura (*cleavages*) emerse nella comunità nazionale alla conclusione del secondo conflitto mondiale. E ciò attraverso un processo integrativo in divenire, teso a mettere insieme indirizzi politici, dinamiche economiche, trasformazioni sociali e dimensione culturale, per la edificazione di una nuova cittadinanza politica.

In tale direzione appare del tutto centrale il ruolo che poteva e doveva svolgere il patrimonio culturale nazionale (<<*le mura e gli archi e le colonne e i simulacri e l'erme torri degli avi nostri*>> del canto “*All’Italia*” di Leopardi, grido di battaglia dei volontari della II guerra d’indipendenza nel 1859), divenuto, sin dall’epoca preunitaria, fattore alto e forte di identità civica [Settis S., 2006, p. XXV], e che la Costituzione repubblicana esplicitamente richiama nei suoi principi fondamentali sotto forma di patrimonio storico artistico della nazione. Questo non solo fissando un obbligo di tutela a carico della Repubblica, cioè della comunità politica nella varietà delle sue manifestazioni autonomistiche, ma anche assicurandone la fruizione collettiva, attraverso il sostegno al progresso culturale alla comunità e il pieno riconoscimento della libertà di arte e scienza [più diffusamente, sul punto, Ainis M. - Fiorillo M., 2015, pp.185 ss.]. E tutto ciò, al fondo, riconoscendo nel patrimonio culturale, visto come primaria <<testimonianza materiale della civiltà e della cultura del Paese>> (Corte cost., sent. 9 marzo 1990, n. 118), il ruolo di fattore decisivo per la promozione della cittadinanza.

È verso tale orizzonte che si muovono anche le norme che regolano la disciplina della costituzione economica italiana [Cassese S., 2008, p.3; criticamente, su tale espressione, Luciani M., 1991, p. 374 ss.], qui intesa riassuntivamente come formula che comprende gli articoli in tema di rapporti economici della Carta fondamentale, a partire da quell’appendice del Titolo III che raccoglie le disposizioni che vanno dall’art 41 all’art. 47 Cost. Come è noto, ciò nello specifico è avvenuto innanzitutto negando lo svolgimento di un’iniziativa economica privata in contrasto con l’utilità sociale; ma poi anche affermando l’indirizzo dell’attività economica pubblica e privata a fini sociali (art.41, co.3); riconoscendo la funzione sociale della proprietà privata (art.42, co. 2); ammettendo, per fini di utilità generale, l’espropriazione o la riserva originaria di imprese che si riferiscano, fra l’altro, a servizi pubblici essenziali (cui, per inciso, vanno ricondotti, dopo la l. 12 novembre 2015, n. 182, anche i servizi museali e degli istituti di cultura). L’idea di fondo che muove i costituenti nel biennio 1946-47 è infatti quella della ricostruzione, su basi nuove, di una comunità politica all’epoca fortemente segnata sul piano sociale da problemi come il latifondo, i diritti dei lavoratori, la bonifica delle terre, l’emigrazione. Problemi enormi, la cui consistenza appare oggi per lo più dimenticata o rimossa, ma che a quei tempi toccavano la carne viva di un’Italia in gran parte rurale, spesso sprofondata in una condizione di grande arretratezza economica e sociale, e con larghe sacche geografiche ancora lontane dalla modernità [se si vuole, in tema, Fiorillo M., 2014, pp. 40 ss.].

Se queste sono le linee di sviluppo del nuovo edificio nazionale, obiettivamente molto somigliante, secondo la celebre definizione di Piero Calamandrei, ad una “rivoluzione pro-

messa”, sul piano sociale non meno di quello politico, i suoi presupposti fondativi stanno nei principi di struttura della Costituzione repubblicana. Qui l’attenzione viene generalmente riposta sull’art.3, co. 2 Cost., e sul progetto di progresso civile che vi è idealmente disegnato, cui l’art.41 in effetti strettamente si riconnette per la costruzione di una società *nuova*, edificata attraverso un <<processo di realizzazione>> *in fieri* [Luciani M., 2011, p. 49 s.], che impegna l’intera Repubblica. Ma va evidenziato anche il nesso fra la costituzione economica e il dovere di solidarietà sociale, come contemplato nell’art.2 Cost., e che della disciplina dei rapporti economici appare diretta matrice [ma sul principio solidaristico come dimensione della spontaneità sociale, oltre che della doverosità individuale, Rossi E., 2006, p. 54], e con altre disposizioni contenute all’interno dei principi fondamentali, come l’art.4, co.2, con il dovere di concorrere al progresso materiale e spirituale della società. Mentre il principio di solidarietà sociale, simbolicamente rappresentato all’interno della Carta fondamentale in combinato con i diritti inviolabili dell’uomo, è notoriamente configurato dal giudice delle leggi tra i valori fondanti dell’ordinamento giuridico (Corte costituzionale sent. 17 febbraio 1992, n.75), tanto da essere solennemente riconosciuto e garantito, insieme ai diritti inalienabili dell’uomo, come base della convivenza sociale prefigurata dal Costituente. Valore fondativo, in quanto la funzionalizzazione degli interessi individuali a risultati di interesse collettivo è preordinata al conseguimento della piena affermazione della persona umana, attraverso la realizzazione di ogni progetto, individuale e collettivo (è oggi infatti molto sentita anche una dimensione storica della solidarietà, che si traduce in obblighi intergenerazionali), di autodeterminazione, emancipazione, progresso.

Ora, quegli stessi diritti della persona che stanno alla radice dei diritti economici promuovono anche i diritti culturali, essendo fuor di dubbio che il vincolo dello sviluppo culturale, l’obbligo di tutela del patrimonio storico artistico, la proclamazione della libertà dell’arte e della scienza collochino la loro radice nel progetto di libero sviluppo della personalità dell’uomo, così come disegnato dall’art. 2 della Costituzione. Se è infatti indubbia la finalità di autodeterminazione che avanza in stretto parallelo con i processi di acquisizione del sapere, è altrettanto certo che, di questo processo, il patrimonio culturale e le molteplici posizioni soggettive che ne conseguono - alternativamente declinate in diritto di accesso, informazione, studio o anche mero godimento estetico dei beni che lo compongono – rappresentano asse portante, in quanto espressione privilegiata, di quel vero e proprio diritto inalienabile dell’uomo al riconoscimento della sua identità. E poiché, inoltre, qualunque autentica libertà non può che esplicarsi in condizioni di eguaglianza, e viceversa, il principio personalista si lega strettamente alla solidarietà sociale e agli obblighi di redistribuzione da essa derivati, con un compito suppletivo e di riequilibrio, rispetto ai vari modelli o espressioni culturali in gioco, cui è chiamata l’azione dei pubblici poteri [in tema di convertibilità fra uguaglianza e libertà Silvestri G., 2009, pp.70 ss.; sul rapporto fra art.9 Cost e art.3, co. 2 Cost., come relazione fra *genus* e *species*, Ainis M. 1991. p. 117].

Gli organi di indirizzo, infatti, al fine di estendere gli spazi di realizzazione culturale, e per liberare loro dai condizionamenti che ne intralciano lo sviluppo, sono chiamati a sostenere quelle manifestazioni creative più deboli, perché marginali o periferiche, e che quindi maggiormente stentano a farsi largo nell’arena culturale, spesso proprio per la loro particola-

re “innovatività” rispetto al gusto corrente del pubblico. Vi è dunque anche in materia culturale un principio di uguaglianza di condizioni di partenza, come ricavato dall’art.3 co. 2 Cost.; e vincoli finalistici possono anche ricavarsi da ulteriori principi costituzionali, come quello lavorista, ex art. 4 Cost., in relazione al progresso spirituale della società o il principio di tutela delle minoranze linguistiche ex art.6 Cost., estendendo tale funzione anche alla protezione delle espressioni culturali territorialmente più marginali [sul punto, G. Repetto G., 2016, 9; in senso più circoscritto, limitatamente alla tutela della lingua madre, Degrossi L., 2017, pp. 18 ss.]. Sicché il principio di uguaglianza sostanziale è chiamato ad orientare anche la direzione dell’operato dei poteri pubblici in materia culturale, avendo come fine ultimo (nonché sua giustificazione, se si pone mente al rischio di attentati alla libertà individuale degli uomini di cultura, insito nell’intervento culturale dello Stato) quello di assicurare il pluralismo, qui inteso come varietà e differenze di orientamenti con cui arricchire l’arena culturale.

Esiste dunque una matrice comune fra costituzione economica e costituzione culturale, e questa è rappresentata dalla solidarietà sociale e dai diritti della persona. Mentre diritti economici e diritti culturali conoscono il medesimo retroterra, che è offerto dal principio supremo dell’uguaglianza, intesa in senso sostanziale, e da quello personalistico, a tutela dei diritti inviolabili dell’uomo. Uguaglianza e tutela dei diritti inviolabili che, ancora più a monte, condividono un fondamento valoriale ultimo, alla base di entrambi, vale a dire la dignità umana. Nozione, quest’ultima, che poi proprio nel diritto alla conoscenza, - visto come essenziale *medium* per la cognizione di sé e, insieme, custodia della memoria collettiva - trova il suo segno di elezione.

Infine, attraverso questi principi filtro - che costituiscono limite e norma all’azione dell’indirizzo politico, chiamato solo a *sostenere*, non ad *orientare*, il progetto di emancipazione umana di ciascuno - l’economia, non meno della cultura, diventa fattore inclusivo e trainante per la costruzione di un edificio comunitario *altro*. Un edificio plurale che, nell’adesione unitaria a tali principi fondativi, come fattori identitari del gruppo sociale, trova il più sicuro avallo a garanzia della continuità della comunità politica e della fedeltà alle istituzioni repubblicane [nel senso di una relazione diretta fra promozione culturale dei consociati e adesione ai principi di etica repubblicana, Morelli A., 2015, p. 339].

2. Il regime giuridico. La valorizzazione dei beni culturali fra Stato, privati e mercato.

Con questi presupposti, e con tali finalità, si è venuta dipanando, nella legislazione ordinaria intervenuta nei decenni successivi all’avvento della Carta fondamentale, il rapporto fra costituzione economica e costituzione culturale. Due, fondamentalmente, i filoni di indagine che saranno qui presi in considerazione. Da una parte un’investigazione sul ruolo che la libera intrapresa individuale - e prima ancora i privati in generale - possono svolgere o hanno concretamente occupato per la promozione e valorizzazione dell’universo culturale. Dall’altra la questione – solo apparentemente ribaltata rispetto alla prima, se si tengono e mente le dinamiche costituzionali integrative/inclusive in materia appena esaminate – di una gestione efficiente del patrimonio culturale da parte dello Stato, *sub specie* di politiche di valorizzazione-

ne, intese in senso reddituale, degli stessi beni. Infine, la fattibilità di accordi di partenariato che mettano insieme, con gli stessi obiettivi, enti pubblici e soggetti privati.

La nozione di «valorizzazione», sin dall'esordio nell'ordinamento dei beni culturali, nel 1975, con l'istituzione del Ministero dei beni culturali, ha mostrato un'anima bifronte, quasi una natura ambivalente, a molti apparsa non chiaramente componibile, per divergenza di presupposti politici e ideali. Da un canto, la valorizzazione come incremento delle condizioni di fruizione collettiva, e quindi di godimento pubblico, del bene, in diretta applicazione delle finalità dettate dall'art.9 co. 1 Cost. Dall'altro, una valorizzazione strettamente connessa all'assicurazione di maggiori entrate finanziarie derivate dai beni culturali, sul presupposto di una concezione del settore culturale come insieme di beni e rapporti economicamente qualificabili quale fonte di profitto, e dunque a diretta rilevanza erariale. Una differenza di approccio che in parte è figlia della stessa natura della valorizzazione, nozione polisensa e, col solo limite dell'assicurazione delle migliori condizioni di fruizione collettiva, portatrice di un ventaglio assai ampio di esercizi funzionali. Al punto da svolgere, per una parte della letteratura giuridica, una funzione meramente residuale rispetto alla funzione di tutela, e tale da superare - alla luce di alcune decisioni del giudice delle leggi (v., ad esempio, Corte cost., sent. 26-28 marzo 2003, n. 94) – anche il modello codicistico di bene culturale. Ma una divergenza che, nel tempo, ha assunto anche i toni della più accesa contrapposizione politica nel dibattito pubblico, fra i teorici del patrimonio culturale come “petrolio d'Italia” e i fautori della sua conservazione ad oltranza, quasi a sancire l'impossibile composizione dell'eterno conflitto fra economia e cultura [sui confini “mobili” della valorizzazione, nozione aperta e dinamica, e in quanto tale segnata dalla *atipicità* degli interventi che ne derivano, Bartolini A., 2013 p.122 s. e Casini L., 2016, p. 108 s.].

Tutto ciò mentre la funzione di valorizzazione diveniva centrale nel dibattito pubblico sui beni culturali, sino ad essere costituzionalizzata nel nuovo riparto di competenza in materia, intervenuto dopo la l. cost. n. 3, del 18 ottobre 2001, che affida tale funzione (come pure la promozione ed organizzazione delle attività culturali) alla potestà concorrente Stato-Regioni. Profilo quello del riparto di competenze, su cui principalmente si appuntava l'analisi della scienza costituzionale negli anni successivi alla riforma del 2001, lasciando essenzialmente agli studiosi di economia della cultura e del diritto amministrativo l'altra questione qui cruciale, cioè l'analisi delle modalità di incremento della redditività dei beni culturali.

La discussione sulla messa a valore economico del patrimonio culturale andrebbe, invece, innanzitutto inquadrata (e sdrammatizzata) alla luce della peculiarità del fenomeno culturale e dei principi costituzionali che regolano la materia. Va da sé l'impossibilità di reputare il bene di cultura una merce qualunque, destinata in quanto tale alla produzione di reddito, come pure vorrebbe una certa concezione *paleo-liberale* tendente a ravvisarvi una mera riserva di risorse economiche: una nozione che talvolta traspare da talune definizioni, del patrimonio culturale come “giacimento culturale” [e perciò icasticamente definite <<minerarie>> da Chiarelli R., 2010, p. 255]. Ostono a ciò innanzitutto principi costituzionali (si ricordi appena che il giudice delle leggi, in una famosa sentenza ha definito il valore estetico culturale, «insuscettivo di essere subordinato a qualsiasi altro»: Corte cost., sent. 24 giugno 1986, n.151); poi anche indicazioni inequivoche provenienti dall'ordinamento europeo, il qua-

le sancisce, sin dal Trattato istitutivo del 1957, la c.d. “eccezione culturale”, a tutela del patrimonio degli stati membri e in deroga alle regole in materia di libertà di scambio e concorrenza; e fors’anche, a ben vedere, semplici argomentazioni di buon senso.

D’altra parte il nostro Paese ha scontato per decenni una tradizione di tenace diffidenza [espressione di un più generale «radicale divorzio» fra cultura ed economia, Tamiozzo R., 2009, p. 349], verso l’ingresso dei privati in generale, e dell’impresa in particolare, nella promozione e valorizzazione dei beni culturali. E tutto questo, però, mentre intorno al mondo dei beni culturali emergevano una quantità di servizi in grado di assicurare all’amministrazione di riferimento notevoli entrate finanziarie, in taluni casi talmente consistenti da consentire l’autofinanziamento, come dimostrato ampiamente dall’esperienza di alcune istituzioni culturali estere, come il MoMA o il Louvre [per una visione comparatistica della gestione dei beni culturali Zan L., 2014, pp. 11 ss.]. Si pensi alle rendite derivanti da servizi di assistenza didattica, *book-shops*, *merchandising*, caffetterie, ristorazione o dall’organizzazione di mostre, manifestazioni ed iniziative promozionali sotto forma di “eventi” culturali.

Ebbene, fatta salva la tutela dell’integrità del patrimonio culturale, nulla osta ad un incremento della sua qualità economica, attraverso la predisposizione di tali servizi, tanto più laddove essi si risolvano – come accade per esempio attraverso l’offerta di servizi editoriali e di assistenza didattica - in una forma di espansione e completamento della fruizione collettiva del bene. Va ribadito infatti che l’idea di valorizzazione ammessa dalla nostra Costituzione resta, per così dire, circolare; parte dalla fruizione, può estendersi a strategie decisionali anche importanti ed articolate come quelle sopra richiamate, ma infine deve sempre essere ricondotta alla maggiore fruizione pubblica, perché solo questo è il percorso che sembra essere ammesso dall’idea di sviluppo culturale affermata nei principi fondamentali della Carta costituzionale.

Vero è che, a dispetto dei contenuti innovativi prodotti dalla riforma del titolo V Cost., e dello sviluppo dei servizi culturali negli ultimi decenni, il Codice dei beni culturali, entrato in vigore nel 2004, sembra porre in una posizione di chiara recessività la funzione di valorizzazione rispetto a quella di tutela. Nondimeno la legge di settore si segnala anche per la razionalizzazione degli strumenti funzionali, innanzitutto prevedendo forme articolate di attività di valorizzazione di luoghi e beni di cultura, realizzate attraverso una gestione *diretta* del patrimonio culturale a mezzo delle stesse strutture organizzative interne alle amministrazioni pubbliche, anche in forma consortile, purché dotate di adeguata (e questo, per la verità, rappresenta l’autentico *punctum crucis* della questione) autonomia organizzativa e finanziaria.

Il Codice, inoltre, si caratterizza anche per il sostegno alla diretta partecipazione dei privati nella valorizzazione dei beni culturali, cui è espressamente riconosciuta la valenza di solidarietà sociale, e che trova poi concreta attuazione negli artt.115 ss., con la previsione di forme di gestione indiretta, attuata tramite concessione a soggetti terzi delle attività di valorizzazione, mediante procedure di evidenza pubbliche e nel rispetto di livelli minimi uniformi di qualità [sulle problematiche aperte dalle fondazioni in partecipazione, in relazione allo svolgimento di attività di mercato Bartolini A., 2013, pp. 118 ss.]. Regola inoltre l’ingresso dei privati nelle c.d. esternalizzazioni di attività inerenti al servizio pubblico di gestione dei beni

culturali, che oggi vengono qualificate come di assistenza culturale e di ospitalità (art. 117 Codice). E individua un loro ruolo anche nella pianificazione strategica dello sviluppo culturale, come nella promozione di attività di studio e ricerca [più organicamente, in materia di gestione dei beni culturali, Vaiano D., 2011, pp. 193 ss.].

Vi è dunque, già riconosciuto dall'ordinamento, un ruolo crescente dei privati nella fornitura di beni e servizi di interesse culturale, che combina utilità economica ed interesse collettivo, talora qualificata – per la peculiarità della ragione sociale che la contraddistingue – come “impresa culturale” [sui cui modelli organizzativi, Bosi G., 2017]. Ma, nei fatti, il ruolo che oggi svolgono i privati all'interno del mondo culturale è molto più variegato, ognuno con caratteri propri, pluralità di motivazioni e differenti rendimenti, dinanzi ai quali perdono efficacia le obiezioni tradizionali, che hanno avuto per oggetto principalmente l'istituto che ha fatto da apripista all'ingresso dei privati nel settore culturale. Esso contempla, infatti, accanto alla classica sponsorizzazione e al modulo gestionale indiretto, altre forme di intervento nel settore, che vanno dalle erogazioni compiute per spirito di liberalità, ad innovative forme di micro finanziamento *online* (attraverso le piattaforme di *crowdfunding*), sino a originali moduli convenzionali, genericamente ascrivibili a nuove forme di *compartecipazione* pubblico-privato.

3. La prassi. Un bilancio sul passato, e qualche indicazione per il futuro

Innanzitutto, spazi interessanti sono stati aperti negli ultimi anni proprio in relazione alla sponsorizzazione, modello ormai tradizionale di relazione pubblico privato in materia culturale, dopo l'ampia novella al Codice, introdotta nel 2008, che ha, fra l'altro, allargato sia la tipologia dei destinatari, estendendola alle iniziative di qualunque soggetto pubblico, che l'oggetto della sponsorizzazione, ormai riguardante non più solo beni e servizi. Differente da tale modulo sono poi le erogazioni liberali, consistenti in prestazioni, effettuate da privati o imprese, in assenza di un elemento di corrispettività, data dal ritorno di immagine, che è proprio della sponsorizzazione. In ultimo va anche segnalato il più recente sviluppo degli accordi di partenariato fra soggetti pubblici e privati (*Public Private Partnership*), frutto di una forma di cooperazione fra le autorità pubbliche e mondo delle imprese al fine di garantire, attraverso la condivisione di obiettivi e responsabilità, la migliore fornitura di servizi a valenza pubblica.

Ora, il rendimento di tutti questi modelli di compartecipazione pubblico/privato nella valorizzazione del patrimonio culturale non è stata sicuramente uniforme. Luci ed ombre mostra l'esperienza della sponsorizzazione, ovviamente promossa dalla garanzia in termini di immagine assicurata all'attività imprenditoriale dello *sponsor*, ma in un'ottica che tende fatalmente a privilegiare grandi eventi e beni culturali più “visibili” [sulla scarsa “resa” della sponsorizzazione come fonte di finanziamento del settore, cfr. Tarasco A. L., 2017, p. 250 ss.], in un Paese, come il nostro, che si pregia invece nel mondo proprio per un'offerta culturale straordinariamente diffusa a livello territoriale, e che va certo ben aldilà dei circuiti tradizionali delle c.d. città d'arte. Favorevolmente va comunque valutato l'allargamento del ventaglio dei destinatari dopo la novella all'art. 120 Cod., mentre effetti negativi sono stati prodotti dalla rigida procedimentalizzazione derivata dall'art.199 bis del d.lgs. n. 163 del 2006, in con-

formità ai principi comunitari in materia di affidamento di contratti pubblici [sui rischi recati all'esigenze di pubblico interesse dalla iper regolazione delle procedure di evidenza pubblica, Manfredi G., 2014, p.4], prima dell'abrogazione del nuovo Codice degli appalti, con il d.lgs. n. 50/2016.

Negativamente andrebbe valutata l'esperienza ormai pluridecennale delle erogazioni liberali (o mecenatismo), che si esauriscono nella elargizione finanziaria di un soggetto cui non consegue, dall'attività di sostegno al patrimonio culturale, alcun ritorno che non sia di natura morale o personale (Fidone G., 2012, p.12). Intorno alle erogazioni liberali, peraltro, nuove speranze sono state accese dall'*Art Bonus*, un significativo beneficio fiscale, con previsione di credito d'imposta del 65% della somma erogata, introdotto dalla legge di 29 luglio 2014, n. 106, e il cui primo bilancio appare effettivamente molto positivo. A due anni dall'entrata in vigore della legge (dati del settembre 2017), sono stati infatti acquisiti 180 milioni di euro, nella gran parte, circa 88 milioni, derivanti da imprese private (dati ministeriali, illustrati in www.beniculturali.it), e che si sono tradotti in oltre 1.400 interventi, principalmente di restauro, localizzati in tutto il territorio nazionale.

Interessanti sviluppi hanno poi dimostrato le esperienze di alcune *Partnership* - come dimostrano gli esiti dell'[Herculaneum Conservation Project](#) (HCP), sorto ad Ercolano nel 2001, per iniziativa del magnate americano David W. Packard e strutturato in modo da rafforzare le istituzioni pubbliche di tutela, senza sostituirle nelle loro funzioni - pur ancora in assenza di un generale quadro normativo certo e stabile (in tema P. Ferri-L. Zan. 2014, pp.6 ss.) che orienti l'operato delle pubbliche amministrazioni nella predisposizione di contratti e procedure.

Più ombre che luci invece si traggono dall'esperienza dei servizi di ospitalità e assistenza culturale, i c.d. "servizi aggiuntivi" [e valutazioni analoghe possono trarsi anche dalla prassi delle c.d. "concessioni d'uso": v. Tarasco A. L., 2017, pp. 183 ss.], che ormai di aggiuntivo hanno ben poco, essendo stati da tempo estesi alle funzioni di gestione ordinaria delle istituzioni culturali [Cammelli M., 2007, p.1], con la presenza di vistose distorsioni fra quadro normativo e prassi, che sollecitano inevitabilmente il sorgere di un ampio contenzioso amministrativo.

Un quadro articolato e multiforme, dunque, che impedisce arroccamenti pregiudiziali intorno alle torri d'avorio di una cittadella culturale non contaminabile dal "vil danaro", come pure, di converso, difese ad oltranza delle "virtù taumaturgiche" della libera intrapresa, prodotto di una mistica del mercato troppo distante dal nostro ordine giuridico come dalla nostra storia (e che può indurre ad equivoci di fondo, come quello di associare al successo, indiscutibile, dei grandi musei americani il prodotto di un modello museale *bon à tout faire*, anziché la risultante di svariate concause e fra queste, non ultime di certo, i colossali capitali investiti che vi stanno alle spalle [v., in tema, Famiglietti, G., 2010, p. 258]).

Per uscire dai luoghi comuni, non sono certo mancate esperienze positive nell'amministrazione pubblica dei beni culturali (e con punte di eccellenza ancora oggi universalmente riconosciute, come nell'ambito della ricerca archeologica e del restauro), ed esercitata anche in forma produttiva ed efficiente [all'opposto, fra tanti, v. i casi citati da Merusi F., 2007, pp. 2 ss.]. E, di converso, esempi di gestione privata dei beni culturali che, ac-

canto ad esperienze di successo, evidenziano un esito improduttivo, e talvolta anche del tutto incongruo, rispetto alla destinazione propria. Vicende che dimostrano l'inutilità di un approccio aprioristico al dilemma pubblico/privato, e piuttosto l'opportunità di valutare, caso per caso, le peculiarità della "cosa" in relazione al "fine", cioè alle virtualità offerte dalla valorizzazione, vista poi la varietà di interessi, finalità, potenzialità e rischi che si muovono intorno ad una nozione *omnibus* di bene culturale.

Di grande interesse, in questa direzione, stanno gli spazi aperti dalla prospettiva della sussidiarietà orizzontale dischiusa dall'art.118, co. 4, Cost., attraverso la promozione dell'intervento diretto della società civile nel settore. Un'idea di "privato sociale" che, nell'interpretazione prevalente, sulla scia di un noto parere del Consiglio di Stato (n. 1440/2003, Ad. 25 agosto 2003), rifiuta la sussistenza di legami fra iniziativa economica imprenditoriale e modello sussidiario orizzontale [per una diversa lettura dell'art. 118, sul presupposto di un'impresa privata che non rappresenti il trionfo dell'interesse egoistico, in quanto fatta, per esempio, di programmazione negoziata, certificazione ambientale, responsabilità, v. invece Barone A., 2006, pp. 94 ss.]. In compenso, però, apre ad un ventaglio crescente di opportunità per il mondo dei beni culturali, attraverso organizzazioni *non profit* come Onlus, organismi di volontariato, associazioni di promozione comunitaria, fondazioni bancarie, tutte operanti per la realizzazione di interessi collettivi, su di un piano di solidarietà sociale.

Una sorta di *tertium genus* fra impresa privata ed amministrazione pubblica, che conferma il ruolo crescente ed articolato dei privati nell'ambito dei profili organizzativi della valorizzazione dei beni culturali, come già nella regolazione delle più tradizionali forme di tutela del bene di appartenenza non pubblica (la collocazione e disciplina dell'espropriazione, all'interno del Codice del 2004, è esemplare di questa direzione), secondo un *trend* che non pare certo monopolio della sola esperienza ordinamentale italiana [sul *désengagement de l'État culturel* francese v., per esempio, Pellas J. R., 2015, pp.159 ss.].

La percezione nel nostro Paese è oggi comunque quella di una sorta di "armata solidale", operante nel settore culturale. Ed emerge in modo evidente se solo si pensi agli 800.000 volontari (cui vanno poi aggiunti 65.000 dipendenti) facenti parte della galassia del *Non profit* culturale [in tema v. *Rapporto Federculture 2017*, in Aa. Vv., pp. 131 ss.]. Un fenomeno in crescita, e di grande interesse, che in futuro andrà misurato anche alla luce delle prospettive aperte, in ultimo, dal *Codice del Terzo settore* approvato dal d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117. Qui va segnalata, fra l'altro, la previsione dell'affidamento in concessione, ad enti del *Terzo settore*, di beni culturali immobili di proprietà pubblica, ai fini della riqualificazione dei medesimi mediante interventi di ristrutturazione e restauro; e inoltre il riconoscimento di un ruolo di primo piano a tali enti anche nella gestione e valorizzazione di questi immobili, al fine ultimo di assicurarne l'apertura alla fruizione pubblica.

4. Gli scenari. Diritti culturali e cittadinanza nell'era del pareggio di bilancio

Viviamo oggi tempi grami, fondati su equilibrio finanziario e *spending review*, dinanzi ai quali i diritti della cultura, molto più di altri diritti a prestazione, diciamo così, "consolidati", come il diritto alla salute o all'istruzione, soffrono una condizione storica di minorità, derivata

da un'accezione piuttosto diffusa sull'inessenzialità della loro funzione. L'antica massima *Carmina non dant panem* dell'età classica, trova la sua declinazione odierna nella meno metaforica e più rozzamente risoluta convinzione, non estranea, sembrerebbe, nemmeno ai più alti livelli istituzionali (nel qual caso dovremmo parlare di "irresponsabilità culturale" in senso tecnico), per la quale, una volta per tutte, "con la cultura non si mangia".

In una stagione siffatta, e con questi presupposti, la discussione intorno alle prospettive aperte dall'inclusione dei servizi culturali nell'ambito delle prestazioni essenziali trasversali (e quindi riguardo la loro "adeguatezza", la "gradualità" dell'attuazione dei rispettivi diritti, l'estensione dei destinatari o la riserva "del possibile e del ragionevole", e cioè sulle condizioni di effettività dei diritti culturali [su cui v., diffusamente, Repetto G., 2016, pp. 43 ss.]; in merito invece agli scenari dischiusi dalla qualifica legislativa dei servizi museali come servizi pubblici essenziali, ottimisticamente, Cavalieri R., 2017, p.15), rischia di trasformarsi, inutile nascondere, in uno sterile esercizio di stile, se si ignora la questione di fondo. Vale a dire, semplicemente, che i diritti culturali sono diritti "che costano". E pertanto fatalmente da subordinare al pareggio di bilancio e riequilibrio della pubblica finanza, vale a dire quanto appare oggi il vero principio supremo e *totem* della contemporaneità costituzionale (nei limiti, almeno si spera, della "irragionevolezza" della lesione del nucleo irriducibile dei diritti essenziali, come più volte richiesto dal giudice delle leggi [ma sulla scarsa afferrabilità della stessa nozione di "nucleo essenziale", nella "partita" in corso con il contenimento della pubblica spesa, v. Salazar C., 2013, p. 10]).

Nei fatti, al 2014 (dati più recenti disponibili), il governo impegnava per la cultura appena l'1,4% della spesa pubblica complessiva (0,7% la percentuale del Pil), contro una media UE del 2,1%, circostanza che ci poneva al penultimo posto in Europa, dopo la Grecia [dati Eurostat, 2016]; mentre il finanziamento del Ministero dei beni e delle attività culturali costituiva lo 0,19% del bilancio dello Stato italiano e lo 0,13% del Prodotto interno lordo [dati Federculture 2016, in Aa. Vv., p.375]. Tutto questo a fronte di un contributo del settore alla ricchezza complessiva del Paese, progressivamente crescente, *anche in anni di crisi*, con un importo pari a 89,7 miliardi di euro, il 6,1% della ricchezza prodotta in Italia. E con un effetto moltiplicatore sull'intera filiera culturale (composta da settori come turismo, agroalimentare, commercio etc.) valutato in 249,8 miliardi, il 17% del valore aggiunto nazionale [dati ricavati da Fondazione Symbola – Unioncamere, 2016 p.7].

Dunque una lenta e apparentemente inesorabile contrazione delle risorse pubbliche dal 2000 in poi, con segnali incoraggianti di un'inversione di tendenza solo nell'ultimo biennio (nel 2016-17 il bilancio previsionale del MIBACT ha superato i 2,1 miliardi di euro, riavvicinando l'impegno pubblico nel settore ai livelli pre-crisi: v. *Rapporto Federculture 2017*, in Aa. Vv., cit., pp. 299). E che però nel frattempo si è tradotta per l'amministrazione dei beni culturali nel sostanziale blocco del *turn over*, calo del personale, esaurimento delle scarse risorse nell'assorbente azione di tutela, anziché nella promozione della valorizzazione. In altri termini, un quadro desolante, che contribuisce a spiegare gli abnormi dislivelli fra fatturato culturale e ritorno economico rispetto ad altre realtà continentali ben più attrezzate nelle politiche di settore. Per fare qualche esempio, già nel 2008, agli inizi della *Grande recessione*, il fatturato culturale della Francia ammontava a 166 miliardi di euro, in Germania a 158 miliardi, nel Re-

gno Unito a 190 miliardi, in Italia a 104 miliardi [un prospetto di sintesi delle cifre in gioco in Aa. Vv., 2016, p. 123 e M. Cammelli, 2011, pp.179 ss.]. Insomma, uno scenario dinanzi al quale qualunque prospettiva avanzata di politica culturale (Parini M., 2014 pp.151 ss.) o disegno di riforma istituzionale rischia di diventare puro esercizio di stile. E tutto ciò in un Paese che è leader mondiale dei siti Unesco, in altri termini costituisce una vera e propria superpotenza mondiale del settore culturale e in cui, oltretutto, la domanda interna di contenuti culturali (come presenze in musei, mostre, spettacoli), dimostrano le statistiche recenti essere comunque in continua crescita.

Sarebbe peraltro solo consolatorio, e miope, attribuire esclusivamente al decremento delle risorse la scarsa valorizzazione del patrimonio culturale italiano. Vi concorrono, in realtà, fattori differenti ed eterogenei, rigidità organizzative e irresolutezze normative, cause antiche ed errori più recenti nella politica culturale nazionale. Da una parte una nozione di bene culturale in progressiva, e per certi aspetti esponenziale, crescita, con una sua distribuzione diffusa praticamente in ogni area del territorio nazionale; e quindi la necessità di provvedere all'acquisizione di sempre più consistenti finanziamenti, attraverso un'amministrazione che dovrebbe autorappresentarsi come duttile ed efficiente nel recepire le nuove sfide del settore. Di converso, invece, una rigidità di fondo dell'organizzazione periferica e di quella centrale – oltretutto alle prese, ormai da tanti anni, col “moto perpetuo” della riforma della *governance* – nel reperire risorse nuove ed integrative (nonché nell'assumere ruoli funzionali differenti da quelli conservativi tradizionali) rispetto alle entrate ordinarie, del resto nella grandissima parte ancora oggi derivanti dai biglietti d'ingresso di musei e parchi archeologici. Per un verso, l'ascesa progressiva – dagli anni '70 in poi - della funzione di valorizzazione, sino all'ingresso in Costituzione dopo la riforma del Titolo V nel 2001; per l'altro, al contrario, la collocazione in una posizione di chiara recessività di tale funzione rispetto alla tutela, dopo l'avvento del Codice del 2004. Insomma un quadro fatto di inerzie amministrative antiche e fibrillazioni recenti della politica culturale, dove l'esiguità delle risorse completa, ma non certo esaurisce la spiegazione dello stato critico della valorizzazione del settore culturale. E d'altra parte l'accumulo dei residui ministeriali, le difficoltà di utilizzo dei fondi comunitari o il fallimento di esperienze, niente affatto povere di risorse, come quella del progetto pilota di Pompei, alla fine del decennio scorso, appaiono emblematiche in tal senso.

Dinanzi a questo stato di cose, il vero rischio che si corre è lo stallo, l'*impasse* perpetua, che significherebbe esattamente il ribaltamento della funzione di valorizzazione nel suo contrario, in sinonimo di dequalifica e svilimento (con un mortificante ritorno a quel catalogo de <<*les Arts du Néant*>> cui Marcel Proust, ne *la Recherche*, collocava l'invidiata capacità di <<*mettre en valeur*>> di Madame Verdurin [traggo la citazione da Casini L., 2012, p.169]); e di conseguenza la collaborazione fra Stato, privati e imprese più che un'accademica eventualità diviene, di fatto, innanzitutto una stringente necessità. Non certo nello spirito di una amministrazione della cultura alternativa al paradigma pubblicistico - che il nostro ordinamento non consente e la nostra storia impedisce - ma in un'ottica finalizzata a qualificare quella che è stata definita una “gestione inclusiva” o, se si preferisce, sostenibile” [Cammelli M., 2011, p.179] del patrimonio culturale. Una gestione in cui istituzioni pubbliche, soggetti privati ed imprese, superando sospetti e diffidenze reciproche, si associno attraverso moduli

integrativi *altri*, prendendo atto dell'esistenza oggigiorno di tutto un universo crescente di relazioni possibili fra attore pubblico e soggetti privati, che va ben aldilà dell'arcaico rapporto fra un'amministrazione che vincola e un privato proprietario che subisce, in virtù di <<una disgrazia costituzionalmente sancita>> [Merusi F., 1975, p. 452]. Si tratta, in altri termini, di sostenere un modello effettivamente collaborativo, dove le logiche possono risultare differenziate ma gli esiti non alternativi; sostenibile [sul modello di "sostenibilità culturale", Bilancia P., 2016, pp. 7 ss.], perché fondato sull'esame delle peculiarità dello scenario territoriale interessato e della valutazione dei costi di efficienza economica e sociale; e avendo presente il livello di soddisfazione dell'utenza, la qualità dell'occupazione, nonché il grado di realizzazione di tutti quei valori, di cui diremo infine, intrinseci al "capitale" cultura.

Bisognerebbe, in altri termini, far tesoro delle restrizioni di bilancio degli ultimi anni – e d'altra parte il vocabolo "crisi" ha nel suo stesso etimo inscrito non tanto l'accezione di castigo ma quella di trasformazione, evoluzione e quindi nuova opportunità - per una gestione effettivamente ottimale dell'universo culturale, cioè tale da assicurare alla pubblica amministrazione l'incremento delle entrate proprie (la cui quantizzazione, come detto, nel nostro Paese è comunque sempre stata tutt'altro che tale da garantire l'autosufficienza) insieme alla promozione di contributi e ruoli gestionali qualificati di privati ed imprese; e tutto questo non certo a discapito dei finanziamenti pubblici all'amministrazione culturale.

A costo di rinverdire una lezione che ha radici antiche e prestigiose [per primo J. Maynard Keynes (egli stesso *first chairman* dell'*Arts Council of Great Britain*) parlò di una produzione culturale che, oltre ad essere affrancata da carichi ingiustificati della tassazione, va sostenuta finanziariamente dallo Stato, nelle sue attività più "meritorie": cfr. Trimarchi M., 2002, p.27 s.], va ribadito che vi è un valore pubblico della cultura, discendente dal sicuro vantaggio derivato alla collettività tutta dall'operato fattivo delle istituzioni culturali, e tale da escludere l'abbandono alle sole dinamiche di mercato delle condizioni di sopravvivenza del settore. Tale valore aggiuntivo potrebbe qui essere ricostruito in termini di spesa per la "cittadinanza culturale", un investimento cui oggi gli studi di economia della cultura riconoscono anche concrete risultanze economiche collettive, come l'incremento del settore turistico, la rigenerazione del tessuto urbano o la creatività imprenditoriale [su quest'ultimo punto Donato F., 2013, p. 154; sul fondamento della teoria dei "*merit goods*", Musgrave R. A., 1959, pp. 184 ss.].

Naturalmente, poi, la posta in gioco non può certo essere circoscritta solo all'incremento delle fonti di finanziamento ordinarie o agli indiretti benefici economici collettivi che ne deriverebbero. La promozione di una piena cittadinanza culturale risponderebbe innanzitutto ad esigenze di fondo di una *Civitas* organizzata in democrazia costituzionale, che come tale esprime fra le sue finalità coesenziali quella di garantire l'inviolabilità dei diritti di libertà dei suoi cittadini e la loro piena partecipazione alla vita politica e economica e sociale del Paese. Finalità, queste ultime, che resterebbero simulacri vuoti se non fossero collegate a un ruolo forte, maturo e consapevole dei consociati, all'interno della comunità politica di appartenenza.

Vi sono, in altri termini, una varietà di interessi pubblici che ruotano intorno alla dimensione culturale. Da strumento di tutela dei beni che che vi si materializzano, a spazio di

libera espressione costituzionalmente svincolata dai condizionamenti del potere, a coefficiente di sviluppo dell'istruzione dei consociati etc. Ma, *in primis*, attraverso la promozione della cultura verrebbe rafforzata la formazione di cittadini colti e liberi, ancor meglio liberi *perché* colti. E ciò avrà risultanze sicure in termini di rafforzamento della cittadinanza politica, di cui il fattore culturale rappresenta la matrice identitaria. Inoltre, sullo sfondo, permetterà anche il consolidamento della stessa unità politica dello Stato, nel quale tale dimensione resta strumento eminente d'integrazione sociale (Smend R., 1988, p.76), qualificandone l'esistenza sul piano di valori condivisi. Ebbene, in tale prospettiva, formidabile è il ruolo che svolge (*recitius: potrebbe* svolgere) il patrimonio culturale, come rappresentazione plastica, materiale e simbolica, della continuità di tradizioni, valori e civiltà che ha attraversato, su un piano transgenerazionale, tutto il tormentato divenire nazionale (e ciò in un Paese in cui l'idea medesima di nazione si è fondata essenzialmente su basi, anziché naturalistiche, volontaristiche e culturali: Chabod F., 1995, pp. 68 ss.; in altro senso, Chiarelli R., 2010, pp. 299 ss.).

Depurato allora da quegli accenti e passioni "forti" che il "culto" moderno della politica culturale è destinato fatalmente ad accendere [Benhaumou F., 2012, p.161 s.], quel che resta ad orientare l'operato delle istituzioni culturali in materia è che il nostro ordinamento costituzionale è strutturato intorno a precisi principi fondamentali come l'inviolabilità dei diritti individuali e collettivi, la solidarietà sociale, il pluralismo. Che quest'ultimo sicuramente esclude ogni monopolio pubblico nella promozione dell'arte e della scienza. Che accanto alla più generale libertà di disporre del proprio patrimonio, sussiste anche un divieto di violazione, attraverso l'iniziativa economica, dell'utilità sociale. La quale utilità sociale può rappresentare non solo la natura negativa minima di limite all'attività economica ma anche in positivo, la spinta ad un operato della libera intrapresa secondo criteri di etica e responsabilità sociale. E infine che, con tali presupposti, ruolo assai importante per la valorizzazione dei beni culturali possono svolgere, in forma individuale come associata, anche i privati, come riconosciuto, in ultimo, dal Codice dei beni culturali, che ne assicura, all'interno delle Disposizioni generali (art. 6), il favore e sostegno della Repubblica. E tutto ciò in perfetta simmetria, va qui sottolineato, con una Costituzione pluralista e l'ambizioso progetto di riforma sociale e civile che vi è disegnato, mediante la promozione di un *medium* culturale finalizzato alla crescita collettiva (come vuole l'art.9 Cost., che parla di "sviluppo" culturale), affidata allo Stato comunità nella molteplicità delle sue manifestazioni.

Costituzione economica e costituzione culturale camminano dunque insieme, nel nome del migliore funzionamento dei circuiti democratici che nella Carta fondamentale sono iscritti. Ecco perché la cultura di cui si occupa la Costituzione repubblicana, nel mentre garantisce il processo di formazione intellettuale dei singoli consociati, incoraggia e rafforza, attraverso questo traguardo, il progresso dell'intera comunità politica nel suo complesso. Ed ecco perché l'affermazione di una cittadinanza culturale compiuta conserva non solo il ruolo di fattore determinante di emancipazione individuale ma anche il più sicuro presidio per la tenuta stessa della democrazia costituzionale italiana.

Bibliografia

- Aa. Vv., *Impresa cultura. Creatività, partecipazione, competitività (XII rapporto annuale Federculture)*, Gangemi, Roma, 2016
- Ainis M., *Cultura e politica. Il modello costituzionale*, Cedam, Padova, 1991
- Ainis M.- Fiorillo M., *L'ordinamento della cultura*, III ed., Giuffrè, Milano, 2015
- Barone A., *Il diritto del rischio*, Giuffrè, Milano, 2006
- Bartolini A., *Beni culturali (diritto amministrativo)*, in *Enciclopedia del diritto-Annali*, VI, Milano, 2013
- Benhaumou F., *L'economia della cultura*, Il Mulino, Bologna, 2012
- Bilancia P., *Diritto alla cultura. Un osservatorio sulla sostenibilità culturale*, in *Diritti culturali e nuovi modelli di sviluppo*, ESI, Napoli, 2016
- Bosi G., *L'impresa culturale*, Il Mulino, Bologna 2017
- Cammelli M., *Pubblico e privato nei beni culturali: condizioni di partenza e punti di arrivo*, in www.aedon.mulino.it, n. 2, 2007
- Cammelli M., *Pluralismo e cooperazione*, in C. Barbati, M. Cammelli, G. Sciuolo, *Diritto e gestione dei beni culturali*, Il Mulino, Bologna, 2011
- Cassese S., *La nuova Costituzione economica*, Laterza, Roma-Bari, 2008
- Casini L., *Oltre la mitologia giuridica dei beni culturali*, in *I beni culturali tra tutela, mercato e territorio*, a cura di L. Covatta, Passigli, Firenze, 2012
- Casini L., *Ereditare il futuro. Dilemmi sul patrimonio culturale*, Il Mulino, Bologna, 2016
- Cavaliere R., *I livelli essenziali delle prestazioni e i nuovi "diritti culturali"*, in *Rivista AIC*, n. 3, 2015
- Chabod F., *L'idea di nazione* (1961), VII ed., Laterza, Roma-Bari, 1995
- Chiarelli R., *Profili costituzionali del patrimonio culturale*, Giappichelli, Torino, 2010
- Degrassi L., *Lingue e linguaggi, diritti e libertà culturali*, Giuffrè, Milano, 2017
- Donato F., *La crisi spreca*, Aracne, Roma, 2013
- Famiglietti G., *Diritti culturali e diritto della cultura*, Giappichelli, Torino, 2010
- Ferri P. – Zan L., *Economia e gestione delle partnership nei beni culturali. Riflessioni sull'esperienza di Ercolano*, in www.aedon.mulino.it, n.3, 2014
- Fidone G., *Il ruolo dei privati nella valorizzazione dei beni culturali: dalla sponsorizzazione alle forme di gestione*, in www.aedon.mulino.it, n.1-2, 2012
- Fiorillo M., *La riforma della Costituzione economica fra tempo, memoria e rimozione*, in *Ragion pratica*, n. 42, giugno 2014
- Fondazione Symbola – Unioncamere, *Io sono cultura - Rapporto 2016*
- Luciani M., *Economia nel diritto costituzionale*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, V, UTET, Torino, 1991
- Luciani M., *Unità nazionale e struttura economica. La prospettiva della Costituzione Repubblicana*, in www.associazioneideicostituzionalisti.it, 2011
- Manfredi G., *La sponsorizzazione dei beni culturali e il mercato*, www.aedon.mulino.it, n.1, 2014

- Merusi F., Sub art. 9, in *Commentario della Costituzione*, a cura di G. Branca, Zanichelli, Bologna-Roma, 1975
- Merusi F., *Pubblico e privato e qualche dubbio di costituzionalità nello statuto dei beni culturali*, in *Diritto amministrativo*, 1/2007
- Morelli A., *I principi costituzionali relativi ai doveri inderogabili di solidarietà*, in *Principi costituzionali*, a cura di L. Ventura e A. Morelli, Giuffrè, Milano, 2015
- Mortati C., *La Costituente. La teoria. La storia. Il problema italiano (1945)*, in *Raccolta di scritti*, I, Giuffrè, Milano, 1972
- Musgrave R. A., *Beni meritori (1959)*, in *Finanza pubblica, equità, democrazia*, Il Mulino, Bologna, 1995
- Rossi E., Sub art. 2, in *Commentario alla Costituzione*, a cura di R. Bifulco, M. Olivetti, A. Cellotto, UTET, Torino, 2006
- Parini M., *La cultura per lo sviluppo del Paese*, in *Cultura. L'alternativa alla crisi per una nuova idea di progresso. 10° rapporto annuale Federculture 2014*, a cura di R. Grossi, 24Ore Cultura, Milano, 2014
- Pellas J. R., *Droit de la culture*, LGDJ - Lextenso èd., Issy-les-Moulineaux 2015
- Repetto G., *Il diritto alla cultura*, in www.gruppodipisa.it, 2016
- Salazar C., *Crisi economica e diritti fondamentali*, in www.rivistaaic.it, n. 4/2013
- Settis S., *Il nuovo Codice e la tradizione di tutela del patrimonio culturale italiano*, in Aa.Vv., *Commentario al Codice dei beni culturali e del paesaggio*, a cura di G. Leone e A. L. Tarasco, Cedam, Padova, 2006
- Smend R., *Costituzione e diritto costituzionale (1928)*, trad.it., Giuffrè, Milano, 1988
- Silvestri G., *Dal potere ai principi. Libertà ed uguaglianza nel costituzionalismo contemporaneo*, Laterza, Roma-Bari, 2009
- Tamiozzo R., *La legislazione dei beni culturali e ambientali*, IV ed., Giuffrè, Milano, 2009
- Tarasco A. L., *Il patrimonio culturale*, Editoriale scientifica, Napoli, 2017
- Trimarchi M., *Economia e cultura*, III ed., Franco Angeli, Milano, 2002
- Schmitt C., *Il concetto di politico (1932)*, in *Le categorie del politico*, Il Mulino, Bologna, 1998
- Vaiano D., *La valorizzazione dei beni culturali*, Giappichelli, Torino, 2011
- Zan L. (a cura di), *La gestione del patrimonio culturale. Una prospettiva internazionale*, Il Mulino, Bologna 2014